

SCHEMA TECNICA

TESTO INTEGRATO DEI CRITERI E DEI PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAZIONE PER OBIETTIVI DI SPESA E DI SERVIZIO PER IL PERIODO 2024-2031 (TIROSS 2024-2031) PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI REGOLATI DEI SETTORI ELETTRICO E GAS: APPROVAZIONE DELLA PARTE I, RECANTE LE DISPOSIZIONI COMUNI, E DELLA PARTE II, DEDICATA AL ROSS-BASE

163/2023/R/com (*)

Con la delibera 163/2023/R/com, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) approva la *Parte I, recante le disposizioni comuni, e la Parte II, dedicata al ROSS-base del Testo Integrato dei criteri e dei principi generali della Regolazione per Obiettivi di Spesa e di Servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS 2024-2031)* per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas. Il completamento del TIROSS con la Parte III, dedicata al ROSS-integrale è previsto entro la fine dell'anno.

Il TIROSS 2024-2031, una volta completato, definisce:

- i criteri per la determinazione del costo riconosciuto comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031, rilevanti ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi ammessi delle imprese;
- i criteri per la preparazione di piani integrati con obiettivi riguardanti la spesa e i livelli di servizio attesi, e i relativi criteri di valutazione e aggiornamento;
- alcuni principi generali per la definizione di parametri specifici che si applicano nei periodi di regolazione dei singoli servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (periodi regolatori specifici) che si avviano nel periodo 2024-2031.

La delibera 163/2023/R/com, che fa seguito a un lungo processo di consultazione¹, definisce, per quanto riguarda le disposizioni comuni a ROSS-base e ROSS-integrale, in particolare, quanto segue:

- **Tempistiche di applicazione del ROSS:**

La durata del periodo di vigenza delle disposizioni del TIROSS è fissata a otto anni, con decorrenza a partire dal 2024; le tempistiche di applicazione di tali criteri ai diversi servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas saranno definite in occasione delle decisioni specifiche relative ai periodi regolatori dei medesimi servizi.

- **Durata dei periodi regolatori:**

I periodi regolatori specifici dei singoli servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas hanno, di norma, durata di quattro anni.

- **Impostazioni generali del sistema tariffario:**

È confermato l'approccio del *tariff decoupling*: per ciascun servizio infrastrutturale regolato dei settori elettrico e gas sono definiti il vincolo ai ricavi ammessi delle imprese, anche attraverso la definizione di corrispettivi che dimensionano tale vincolo, e le tariffe rilevanti ai fini dell'uso delle infrastrutture, che per i servizi di distribuzione assumono la denominazione di tariffe obbligatorie. Il bilanciamento tra i ricavi effettivi e il ricavo ammesso delle imprese è garantito da appositi meccanismi compensativi. Nelle regolazioni specifiche per ciascun servizio possono essere definiti meccanismi compensativi in acconto. Il gettito relativo ai meccanismi compensativi è coperto mediante componenti tariffarie, anche addizionali, per l'uso della rete.

¹ Cfr. Documenti per la consultazione 615/2021/R/com, 317/2022/R/com, 655/2021/R/com.

- **Incentivi all'efficienza:**

Gli incentivi all'efficienza sono calcolati in funzione della differenza tra la spesa totale di riferimento, o *baseline* di spesa totale, e la spesa totale effettiva (recupero di efficienza totale). Il recupero di efficienza totale, ai fini della definizione degli incentivi all'efficienza, è ripartito in due quote: recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa e recupero di efficienza totale allocato agli investimenti. La ripartizione è effettuata sulla base di coefficienti di ripartizione fissati *ex ante* dall'Autorità, sulla base delle attese di recupero di efficienza relative a investimenti e gestione operativa, secondo criteri di ragionevolezza, in occasione della definizione della regolazione tariffaria per ciascun servizio infrastrutturale regolato.

I recuperi di efficienza totale allocati agli investimenti sono ripartiti tra imprese e utenti, per ciascun servizio infrastrutturale regolato, sulla base di un coefficiente di *sharing* pari al 70%. di conseguenza alle imprese è lasciato un coefficiente di incentivo pari al 30% delle maggiori/minori efficienze rispetto alla previsione di spesa.

Per la gestione della quota del recupero di efficienza allocato alla gestione operativa, all'inizio di ciascun periodo di regolazione specifico di servizio le imprese possono scegliere tra una opzione a basso potenziale di incentivo (SBP) e una opzione ad alto potenziale di incentivo (SAP). Tale scelta vale per il singolo periodo regolatorio e non può essere modificata. In caso di operazioni di finanza straordinaria che comportino modificazioni significative dell'assetto di gestione del servizio, le imprese hanno la possibilità di modificare la propria scelta con efficacia dall'anno successivo.

In ciascun anno del periodo di regolazione l'incentivo all'efficienza operativa (ossia la quota parte lasciata alle imprese del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa) è pari:

per l'opzione a basso potenziale di incentivo (SBP):

- al 100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa (REOP), al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nell'anno in cui il REOP è conseguito;
- al 50% del REOP, al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nei tre anni successivi a quello in cui il REOP è conseguito;

per l'opzione ad alto potenziale di incentivo (SAP):

- al 100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa (REOP), al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nell'anno in cui il REOP è conseguito;
- a una percentuale del REOP, al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, in un numero di anni successivi a quello in cui il REOP è conseguito, non inferiore a quello previsto per la SBP, secondo quanto fissato in occasione delle decisioni relative alle regolazioni specifiche di ciascun servizio infrastrutturale regolato.

I tassi di incentivo e i corrispondenti tassi di *sharing* sono simmetrici per i casi di *outperformance* e *underperformance*, tranne che, nel caso del SAP, nei casi di *underperformance* strutturale in tutti gli anni del periodo di regolazione.

Le maggiori efficienze operative conseguite prima dell'applicazione dell'approccio ROSS-base sono riconosciute in continuità di criteri.

La *baseline* dei costi operativi per il primo periodo di regolazione di ciascun servizio infrastrutturale regolato con applicazione del ROSS-base è determinata in base al livello dei costi dell'anno *test*, in continuità con gli attuali criteri. Per i periodi regolatori successivi la *baseline* dei costi operativi è determinata sulla base dei costi operativi rilevati nell'ultimo anno del periodo precedente, in coerenza con le logiche di incentivi *rolling*.

La *baseline* della SBP è meno sfidante della *baseline* della SAP. Per il primo periodo di regolazione la *baseline* della SBP è fissata sulla base di un *X-factor* pari a zero, mentre la *baseline* della SAP prevede l'applicazione di un *X-factor* maggiore di zero che sarà fissato in occasione delle decisioni relative a ciascun servizio infrastrutturale regolato.

Ai fini della determinazione dei recuperi di efficienza le attività di misura sono considerate congiuntamente alle attività di gestione delle infrastrutture.

- **Tassi di capitalizzazione**

I tassi di capitalizzazione saranno fissati in occasione della definizione della regolazione tariffaria di ciascun servizio infrastrutturale regolato, con decisione motivata sulla base di valutazioni retrospettive e prospettive, pesate in funzione delle specificità di ciascun servizio infrastrutturale. I tassi di capitalizzazione potranno essere fissati in modo omogeneo per tutte le imprese del servizio o essere differenziate per impresa o, nel caso di servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas, per *cluster* di imprese.

- **Allineamento dei criteri di regolazione**

Le spese sostenute dopo la data di adozione dell'approccio ROSS-base sono trattate in modo omogeneo per tutti i servizi regolati infrastrutturali dei settori elettrico e gas. In relazione alle modalità di trattamento del capitale investito esistente alla data di passaggio all'approccio ROSS, è prevista flessibilità nella definizione delle modalità di ammortamento, tenendo conto delle specifiche esigenze dei singoli servizi infrastrutturali regolati.

- **Trattamento dell'inflazione**

Il capitale investito rilevante per la determinazione dell'anno t è espresso a prezzi dell'anno $t-1$ ovvero è aggiornato con il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l'anno $t-1$.

In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'approccio ROSS, in occasione della definizione delle regole relative a ciascun servizio infrastrutturale regolato, sono adottate misure per garantire continuità nell'aggiornamento per l'inflazione, evitando sovra- o sotto-riconoscimento degli effetti inflattivi.

- **Monitoraggio della performance economico-finanziario**

Ai fini della valutazione della performance economico-finanziaria l'Autorità ha individuato nel *Return on Regulatory Equity* l'indicatore di riferimento, di cui nel TIROSS è riportata la formula. È dato mandato al Direttore DIEU di definire in modo puntuale la metodologia per il calcolo di tale indicatore, convocando, se necessario, tavoli tecnici di approfondimento con le imprese.

La medesima delibera 163/2023/R/com definisce, in relazione al ROSS-base, in particolare, quanto segue:

- **Finanziabilità degli investimenti e previsioni di spesa:**

In relazione all'esigenza che il quadro regolatorio assicuri la finanziabilità degli investimenti:

- nel contesto del ROSS-base saranno acquisite le proiezioni pluriennali di spesa con l'obiettivo di valutare gli impatti delle decisioni tariffarie anche in relazione alla sostenibilità per gli utenti del servizio;
- gli schemi per l'acquisizione di proiezioni economiche patrimoniali e finanziarie semplificate, per periodi quadriennali, sono definiti per un campione di imprese che copra almeno l'85% del costo del servizio rilevato nell'ultimo anno disponibile e, nel caso dei servizi di distribuzione, includa almeno le tre principali imprese come numero di utenze servite e sia rappresentativo delle differenti classi dimensionali;
- nel ROSS-base sono individuati specifici indicatori chiave relativi al debito, da calcolare rispetto a una impresa nozionale, con assunzioni sulla struttura di finanziamento coerenti con quelle adottate in relazione alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito;
- sono previsti ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di conduzione delle analisi di finanziabilità siano oggetto di approfondimenti in appositi tavoli di lavoro con le imprese regolate e gli *stakeholder* da attivare nel corso del periodo di regolazione.

- **Trattamento dell'inflazione**

Ai fini dell'aggiornamento della *baseline* di spesa:

- i costi operativi, esclusi i costi relativi ad acquisti di energia elettrica, gas o altri combustibili, sono aggiornati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, come determinato *ex post*;

- le modalità di aggiornamento dei costi relativi ad autoconsumi di energia elettrica, gas o altri combustibili saranno definite in occasione della regolazione specifica di ogni servizio infrastrutturale regolato;
- le modalità di aggiornamento dei costi unitari *standard* saranno fissate nelle regolazioni specifiche di ciascun servizio regolato e potranno tener conto, oltre che del deflatore degli investimenti fissi lordi, di indici dei prezzi alla produzione, indici dei prezzi delle materie prime o quotazioni di mercato di materie prime.

- **Meccanismi di gestione delle incertezze**

Sono introdotti i seguenti meccanismi di gestione delle incertezze:

- un meccanismo che riflette quello già oggi esistente, volto a intercettare gli effetti prodotti da modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, coerente con le disposizioni della legge 481/95 (fattore Y o *Y-factor*);
- un meccanismo di tipo volume *driver* che consenta di aggiustare la *baseline* dei costi operativi per riflettere le variazioni dei costi rispetto alla baseline dell'anno precedente, in caso di rilevanti aumenti delle dimensioni del servizio conseguenti agli investimenti che per loro natura non possano essere intercettati dal meccanismo di *price-cap* (fattore Z o *Z-factor*);
- la soglia del *trigger* è fissata pari allo 0,5% dei costi operativi ammessi.

In relazione alle **specificità del servizio di distribuzione gas** l'Autorità non ritiene di prevedere disposizioni specifiche per le gare d'ambito già affidate, mentre saranno adottate specifiche disposizioni che consentano la massima compatibilità tra l'approccio ROSS-base e l'affidamento del servizio mediante gara d'ambito.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento